



Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro”

Scuola ad indirizzo musicale

Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713 - C.U. UFHZ1U – Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: <https://istitutocomprensivovieste.edu.it/> - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

Vieste, data della segnatura

Al personale docente e ATA
SEDE

OGGETTO: Permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della L.104/1992 personale docente e ATA: precisazioni e regolamentazione - Disposizione di servizio.

Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze dal servizio per permesso retribuito di cui all'oggetto, cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente. Si ricorda che i permessi di cui sopra sono regolamentati dal CCNL dei lavoratori del comparto scuola all'art. 15, comma 6, CCNL quadriennio 2006/2009, per il personale docente, e art. 68 del CCNL triennio 2019/2021, per il personale ATA, nonché dalla Circolare INPS n. 90 del 2007 e dalle Circolari della Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 e 3 febbraio 2012, n. 1.

I dipendenti della scuola beneficiari della Legge 104/1992, personale o per assistenza a familiare, hanno diritto ai permessi di cui all'art. 3 comma 3 della stessa Legge 104/1992 (tre giorni al mese, ovvero un numero inferiore qualora, nello stesso mese, fruiti anche da altro referente per assistenza alla stessa persona).

Tanto premesso, si ribadisce che **il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità (personale)** potrà usufruire alternativamente ai tre giorni di permesso retribuito, di permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro nella misura di 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, e di un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore, fino alla concorrenza delle 18 ore mensili, permessi comunque da concordare preventivamente con la Scuola per la gestione amministrativa.

In particolare, il comma 6, art. 15 CCNL 29/11/2007, rivolto al personale docente, recita testualmente:

“I permessi retribuiti di cui all'art. 33 devono possibilmente essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

Per il personale ATA, l'art. 68 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca, i commi 1, 2 e 3 recitano:

“I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrono le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza **all'inizio di ogni mese**.

In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.”

Per quanto sopra esposto si invita ad attenersi alla seguente disposizione di servizio:

- Modalità di fruizione dei permessi: la normativa specifica afferma, genericamente, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione mensile, con il datore di lavoro, in quanto è necessario e doveroso per i lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro e il diritto allo studio degli alunni con il diritto ai permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge n. 104/1992.

Infatti, ai sensi della richiamata Circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010, “salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”.

Per quanto sopra, il richiedente, docente o personale ATA, dovrà comunicare **all'inizio di ogni mese** al Dirigente Scolastico le date in cui fruirà dei permessi; questo, fatte salve emergenze debitamente dimostrate, per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative sull'organizzazione didattica e amministrativa derivanti dall'assenza.

Sono tenuti, invece, a presentare programma di assistenza coloro che assistono un parente residente in luogo lontano. In quest'ultimo caso, inoltre, se la distanza tra il luogo di lavoro e la residenza dell'assistito superi i 150 km, “il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito”.

Al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ritiene ricordare al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 per assistenza a familiare in condizione di disabilità grave, che, pur trattandosi di un diritto di cui il lavoratore può beneficiare, a richiesta, il destinatario effettivo resta sempre il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l'assistenza.

La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, ragion per cui, la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna il lavoratore in misura inoppugnabile.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
firma autografa sostituita a mezzo stampa